

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1341 del 06/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GOLINELLI GIULIO (IMPIANTO UBIcato IN VIA STATALE NORD 151, IN COMUNE DI MIRANDOLA. PRATICA SINADOC N. 3832 Protocollo SUAP n. 16842015 Unione Comuni Modenesi Area Nord
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1380 del 05/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di MODENA
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sei MAGGIO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di MODENA, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA GOLINELLI GIULIO (IMPIANTO UBICATO IN VIA STATALE NORD 151, IN COMUNE DI MIRANDOLA. PRATICA SINADOC N. 3832

Protocollo SUAP n. 16842015 Unione Comuni Modenesi Area Nord

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
Richiamata la Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 che assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale

Si richiamano inoltre:

- il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

In data 30/06/2015 prot. SUAP 1684/2015, la ditta Golinelli Giulio, con sede legale in via Spalti n. 17 a Mirandola (MO), quale gestore dell'impianto esistente ubicato in via Statale Nord, 151 Mirandola (MO), ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa alla Provincia di Modena e assunta agli atti con prot. 75968.9.13 in data 10/08/2015.

il SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord, su eslicita richiesta effettuata in data 23/09/2015 dalla ditta Golinelli Giulio, ha provveduto alla sospensione del procedimento pervenuto alla Provincia di Modena in data 22/10/2015 prot 93107.

Successivamente in data 26/11/2015 prot. 102276 la ditta ha inoltrato delle integrazioni volontarie.

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di allevamento suini da ingrasso.

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazione alla emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto.

Il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;

le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta Golinelli Giulio con sede legale in via Spalti n. 17, in Comune di Mirandola (MO), per l'insediamento ubicato nelle vie Statale Nord n,151, nel Comune di Mirandola (MO), che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Effluenti	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06
Emissioni	Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06

- di stabilire che le condizioni e le **prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al succitato punto 1) sono contenute nei paragrafi che seguono, ciascuno relativo a un titolo ambientale:
 - Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
 - Effluenti allevamento- Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06;
 - Allegato Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal **06/05/2016** con scadenza al **05/05/2031**.
- Di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.
- Eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate all'Autorità competente, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 59/2013, che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

- Di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord
- Di informare che:

Al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" la seguente Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque di prima pioggia in acque superficiali	ARPAE
Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE

- L'enti di cui sopra, ove rilevino situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore.
- di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico SUAP Unione Comuni Modenesi Area Nord competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.
- Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

TITOLI AMBIENTALI :

Allegato ACQUA

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
ACQUA	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) Acque reflue domestiche in acque superficiali

A – Premessa normativa

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N° 286/05".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – Scarichi acque – Impatto acustico".

B – Parte descrittiva

La ditta Golinelli Giulio Con sede legale a Mirandola (MO) via Spalti n. 17, nell'impianto di Mirandola, ubicato in via Statale Nord 151, svolge attività di allevamento suini sa salumificio.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque meteoriche dei pluviali confluiranno in acque superficiali mediante rete fognaria dedicata;
- le acque reflue provenienti esclusivamente dai servizi igienici/spogliatoio connesso con l'attività di allevamento previo trattamento con rispettivo degrassatore e specifica fossa Imhoff e, successivamente, con filtro batterico anaerobico, saranno convogliate in acque superficiali mediante condotta dedicata nel fossato sul lato sud dei fabbricati.
- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue domestiche";

C – Istruttoria e pareri

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

D – Prescrizioni e disposizioni

- 1) è **autorizzato** il gestore della ditta Golinelli Giulio, con sede legale ed insediamento nel Comune di Mirandola (Mo), via Spalti n. 17, a scaricare in acque superficiali le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici/spogliatoio a disposizione dell'allevamento, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale;
- 2) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle del filtro batterico anaerobico dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo;
- 3) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dell'impianto di trattamento reflui;
- 4) una volta attivato e reso funzionante l'impianto per il trattamento delle acque di domestiche, costituito da due degrassatori, due fosse Imhoff e filtro batterico anaerobico, dovrà esserne data tempestiva comunicazione scritta alla Scrivente Amministrazione, al Comune di Camposanto e al distretto ARPA - Distretto Area Nord.

Allegato EFFLUENTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Effluenti	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06.

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1.

La Legge Regionale n° 04/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con delibera n. 96/2007.

Successivamente in data 31 dicembre 2015 la Regione Emilia-Romagna ha approvato, ai sensi dell'art. 8 della Legge Reg.le n. 04/07, il nuovo Regolamento n.1/2016 avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende Agricole e piccole aziende agroalimentari.

Tutte le aziende che effettuano lo spandimento agronomico sul suolo di reflui zootecnici, acque reflue derivanti da piccole aziende agro-alimentari, digestato prodotto presso impianti aziendali di produzione di energie rinnovabili, sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento alla Provincia.

B-PARTE DESCRITTIVA

Vengono di seguito riportati i dati principali della Comunicazione di spandimento agronomico **n 16159**

Codice azienda	specie	comune	indirizzo	Zona Vulnerabili Si/No
022MO096	suini	Mirandola	via Statale Nord 151	No

1) Consistenza bestiame

categoria	tipo stabulazione	Dett. stabulazione	capi	Peso vivo ton.	Azoto kg/anno al suolo
verri	Isenza lettiera		10	2,5	275
Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	in box multiplo senza corsia di defecazione esterna	Pavimento totalmente fessurato	1170	105	11583
Totale			1180	107,5	11858

2) Stoccaggi reflui aziendali

<i>Contenitori per liquami</i>			
1	Laguna in terra	Presso impianto biogas	mc 11138

3) Terreni autorizzati all'utilizzo degli effluenti zootecnici.

terreni per spandimento	ha	Kg azoto/anno
Zona Non Vulnerabile	67,45	22931

C – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente Allegato conserva la sua validità qualora non vengano apportate Modifiche Sostanziali ai dati di cui al succitato punto B – PARTE DESCRITTIVA.

Sono da intendersi non sostanziali, le seguenti modifiche:

- 1) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi : distinti fra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi
- 2) variazione dei terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda.

Allegato ARIA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Aria	Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

L'art.272 c.3 del D.Lgs 152/2006, prevede altresì che per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del D.P.R. 25 luglio 1991, il primo rinnovo sia effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto stesso e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

Considerato che la Regione Emilia –Romagna, con la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (“*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”), ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56 (“*Disposizioni sulle città metropolitana, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni*”).

Visto che nel Titolo II, Capo I della LR n. 13 del 2015 sono definite le modifiche in materia di ambiente e viene disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente ed energia. In particolare viene perseguito l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente di tali funzioni a livello regionale, anche attraverso l'**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE)**, cui sono assegnati compiti in materia di ambiente ed energia (art. 16).

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GOLINELLI GIULIO con sede legale nel comune di MIRANDOLA (MO), Via SPALTI n. 17, intende svolgere in comune di MIRANDOLA, Via STATALE NORD n. 151, attività di allevamento suini e presenta la seguente configurazione:

Consistenza dell'allevamento (capi potenzialmente presenti)		Tecnica di stabulazione
- suini da ingrasso (da 31 a 160 Kg)	1.170 capi	- Box multipli a Pavimento Totalmente Fessurato con rimozione delle deiezioni a vacuum
- verri	10 capi	- Box a Pavimento Totalmente Fessurato con rimozione delle deiezioni a vacuum
Totale	1.180 capi	

A seguito dell'esame della documentazione, emerge che:

- le tecniche di stabulazione adottate corrispondono a quelle previste dalla DGR Emilia Romagna 16 luglio 2012, n.968;
- la Ditta dichiara di rispettare gli ulteriori requisiti indicati dalla stessa Deliberazione.

C – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta **GOLINELLI GIULIO** è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di Mirandola, Via Statale Nord n. 151, provincia di Modena nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n. 2236 e successive Deliberazioni n. 1769 del 22 novembre 2010 e Deliberazione n. 968 del 26/07/2012.

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. Requisiti in materia di gestione

1.1 *Formazione del personale*

E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

1.2 *Manutenzione delle strutture e degli impianti*

Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

1.3 *Riduzione delle emissioni di ammoniaca, metano ed odori nelle fasi di spandimento*

Tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento non palabili (liquami) devono avvenire su terreni annessi e/o contigui allo stabilimento secondo le modalità previste dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica (Delibera 1494 del 24/10/2011: "Approvazione del regolamento regionale ai sensi

dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari”).

2. Requisiti in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento atmosferico

2.1 Localizzazione e gestione dei materiali a rischio di emissioni di materiale particolato

A. I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali appositi silos od appropriate coperture.

B. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.

2.2 Stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione

Il gestore deve assicurare che:

A. Il trasferimento delle materie prime per la produzione dei mangimi e dei mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria. Il carico silos può essere effettuato esclusivamente con sistemi meccanici a caduta, escludendo sistemi di carico pneumatico.

B. Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi siano stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.

C. Il mangime prodotto sia destinato esclusivamente all'alimentazione dei capi allevati nello stabilimento.

2.3 Riduzione delle emissioni di ammoniacca, metano ed odori dalle strutture di stabulazione

La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.

2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo

Il gestore adotta una delle migliori tecniche di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. tra quelle a maggior abbattimento di ammoniacca:

- Pavimento Totalmente Fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami.

Nel caso di pavimentazioni parzialmente grigliate (grigliato limitato alla corsia di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti (compreso l'addestramento degli animali nelle prime fasi del ciclo di crescita) atti ad evitare nel periodo estivo la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento cutaneo degli animali con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.

Devono essere garantiti i parametri imposti dalla normativa in materia di benessere animale.

2.3.4 Tecniche di spandimento degli effluenti

Deve essere adottata una delle migliori tecniche di spandimento degli effluenti a ridotta potenzialità emissiva indicate alle lettere a), b), c) e d) di cui agli articoli 18 comma 3 e 38 comma 5 del Regolamento regionale n.1/2011. Inoltre nel caso si adotti la tecnica di cui alla lettera b) "spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore", nel caso di liquami l'interrimento dovrà avvenire entro 12 ore.

2.4 Riduzione delle emissioni di ammoniacca, metano ed odori dalle strutture di stoccaggio

Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per minimizzare le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie.

3. Requisiti in materia di registrazione e monitoraggio

A) Devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:

1. gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
2. gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
3. gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;

B) Le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione

C) Il gestore è tenuto altresì a trasmettere all'Autorità competente, in caso di richiesta, copia di tutte le registrazioni.

4. Requisiti in materia di comunicazione con l’Autorità competente

Il gestore è tenuto a comunicare, preventivamente, all’Autorità competente e all’ente di controllo, gli incrementi della capacità massima dell’allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Qualora le modifiche progettate risultino sostanziali ad avviso del gestore o a parere dell’autorità competente, il gestore è tenuto a presentare una nuova Domanda di Aggiornamento dell’AUA (art. 6 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59) allegando comunicazione di adesione ai requisiti di autorizzazione generale, come da Delibera 2236/09 e smi.

Devono essere rispettate, in particolare, le condizioni dichiarate nelle Comunicazioni ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 152/2006 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

IL DIRETTORE DI
ARPAE-SAC DI MODENA
dott. Giovanni Rompianesi

Originale Firmato Digitalmente

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _

fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _ del _

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.